

A seguito delle ultime ordinanze del Ministero della Salute che prevedono:

*Art. 1 (Misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza sanitaria)*

*1. Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, alle persone che intendono fare ingresso nel territorio nazionale e che nei quattordici giorni antecedenti hanno soggiornato o transitato in Croazia, Grecia, Malta o Spagna, ferme restando le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2020, si applicano le seguenti misure di prevenzione, alternative tra loro:*

*a) obbligo di presentazione al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli dell'attestazione di essersi sottoposte, nelle 72 ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo;*

*b) obbligo di sottoporsi ad un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell'arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero entro 48 ore dall'ingresso nel territorio nazionale presso l'azienda sanitaria locale di riferimento; in attesa di sottoporsi al test presso l'azienda sanitaria locale di riferimento le persone sono sottoposte all'isolamento fiduciario presso la propria abitazione o dimora.*

*2. Le persone di cui al comma 1, anche se asintomatiche, sono obbligate a comunicare immediatamente il proprio ingresso nel territorio nazionale al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio.*

*3. In caso di insorgenza di sintomi COVID-19, resta fermo l'obbligo per chiunque di segnalare tale situazione con tempestività all'Autorità sanitaria per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati e di sottoporsi, nelle more delle conseguenti determinazioni dell'Autorità sanitaria, ad isolamento.*

si ricorda che tutti i soci, le socie, i dipendenti e le dipendenti di Duemilauno Agenzia Sociale devono sottoporsi ai tamponi secondo le indicazioni dell'ordinanza e rientrare in servizio solo dopo l'esito negativo dello stesso, dandone contestuale comunicazione al proprio responsabile.

Parimenti tale norma si applica anche nei confronti di utenti dei servizi, prevedendo l'eventuale sospensione degli accessi in caso di rientri degli stessi o dei loro famigliari conviventi dai paesi citati nell'ordinanza, fino all'esito degli esami richiesti.

I responsabili dei servizi interessati provvederanno a dare eventuale comunicazione in merito, nell'eventualità, agli Enti committenti.

Muggia, 14 agosto 2020

Il responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione e Delegato alla Sicurezza sul Lavoro

Fabio Vallon